



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
XVII LEGISLATURA

## **DELIBERAZIONE N. 6**

OGGETTO: nomina del Comitato provinciale per le comunicazioni, ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge provinciale 16 dicembre 2005, n. 19

### **IL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

nella seduta del 9 maggio 2024

- vista la legge provinciale 16 dicembre 2005, n. 19 (Disciplina del Comitato provinciale per le comunicazioni), ai sensi della quale è istituito presso il Consiglio della Provincia autonoma di Trento il Comitato provinciale per le comunicazioni, di seguito denominato comitato, quale organo volto ad assicurare a livello provinciale le funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni;
- visto l'articolo 2 della legge provinciale n. 19 del 2005 ai sensi del quale il comitato è un organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e svolge attività di consulenza, di supporto, di eventuale proposizione e di garanzia per la Provincia in relazione alle funzioni ad essa spettanti nel campo della comunicazione, in base allo Statuto speciale e nell'ambito delle disposizioni normative statali e provinciali, anche in recepimento delle disposizioni comunitarie; il comitato esercita inoltre le funzioni elencate nell'articolo 12 e le

2.

funzioni delegate di cui all'articolo 13 nonché le funzioni conferitegli da disposizioni legislative statali e provinciali (articolo 2, comma 3);

- visto l'articolo 3, comma 1, della legge provinciale n. 19 del 2005 ai sensi del quale il comitato è composto da tre componenti, scelti tra persone che danno garanzia di indipendenza sia dal sistema politico-istituzionale, sia dal sistema degli interessi di settore e che possiedono competenza o esperienza nel settore della comunicazione, in almeno uno dei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici oppure competenza o esperienza amministrativa, di direzione o di controllo, nel settore della comunicazione;
- visto l'articolo 3, comma 2, della legge provinciale n. 19 del 2005 ai sensi del quale il presidente del comitato è nominato dal Consiglio provinciale su proposta congiunta del Presidente della Provincia e del Presidente del Consiglio provinciale e gli altri due componenti, di cui uno su indicazione delle minoranze consiliari, sono nominati dal Consiglio provinciale;
- visto l'articolo 3, comma 3, della legge provinciale n. 19 del 2005 ai sensi del quale i componenti del comitato non sono rieleggibili e il rinnovo del comitato avviene nel rispetto della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi);
- visto l'articolo 8 della legge provinciale 18 novembre 2020, n. 12, che ha modificato l'articolo 3, comma 3, della legge provinciale n. 19 del 2005 prevedendo che il comitato rimanga in carica per cinque anni decorrenti dalla data di nomina da parte del Consiglio provinciale e che tale modifica, ai sensi dell'articolo 9 della citata legge provinciale n. 12 del 2020, si applica alle nomine successive alla data di entrata in vigore di quest'ultima legge e dunque a quella di cui alla presente deliberazione;
- considerato che, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge provinciale n. 19 del 2005, nel testo previgente, la durata del comitato in carica corrisponde alla durata della XVI legislatura provinciale e che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge provinciale n. 3 del 1996, se la durata in carica dell'organo da rinnovare coincide con la legislatura, il termine di scadenza dell'organo medesimo è stabilito

nel centoventesimo giorno successivo alla data di nomina della prima Giunta provinciale della nuova legislatura, da cui decorrono i sessanta giorni di proroga previsti dall'articolo 3 della medesima legge provinciale, e pertanto, visto che il decreto di nomina della Giunta provinciale della XVII legislatura reca la data del 17 novembre 2023, il comitato della XVI legislatura è scaduto il 16 marzo 2024 e la relativa durata è stata prorogata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge provinciale n. 3 del 1996;

- considerato che la carica di componente del comitato è incompatibile con le cariche o le condizioni elencate nell'articolo 4 della legge provinciale n. 19 del 2005:
  - a) componente del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale;
  - b) componente del Governo;
  - c) presidente di regione, assessore regionale, consigliere regionale;
  - d) presidente di provincia autonoma o di giunta provinciale, assessore provinciale, consigliere provinciale;
  - e) sindaco, assessore comunale, consigliere comunale;
  - f) presidente, amministratore, componente di organi direttivi di enti pubblici anche non economici, o di società a prevalente capitale pubblico nominati dal Governo, dal Parlamento, dai consigli o dalle giunte regionali, provinciali o comunali;
  - g) titolare di incarichi elettivi o di rappresentanza in partiti e movimenti politici;
  - h) amministratore, dirigente, dipendente o socio azionista di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della programmazione, a livello statale o locale;
  - i) titolare di rapporti di collaborazione o consulenza attivi con i soggetti di cui alla lettera h);
  - j) dipendente della Provincia autonoma di Trento o del Consiglio provinciale, o dipendente della Regione autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol o del Consiglio regionale;
- considerato che alla nomina si applicano l'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, sulle cause di incandidabilità, e l'articolo 53 bis, comma 4,

4.

della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997), sul divieto di conferire incarichi a lavoratori in quiescenza;

- tenuto conto dell'articolo 10 della legge provinciale n. 19 del 2005 che stabilisce le indennità di funzione e i rimborsi a favore dei componenti del comitato nella seguente misura: al presidente del comitato spetta un'indennità di funzione mensile lorda, stabilita dall'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale, in misura non superiore al 40 per cento dell'indennità consiliare mensile lorda percepita dai consiglieri provinciali; ai componenti del comitato spetta un'indennità di funzione mensile lorda, stabilita dall'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale, in misura non superiore al 10 per cento dell'indennità consiliare mensile lorda percepita dai consiglieri provinciali; ai componenti del comitato che, su autorizzazione del presidente del comitato, si devono recare in località diverse da quella di residenza spetta il rimborso per le spese di viaggio previsto per i consiglieri provinciali nel caso di missioni istituzionali; nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alle sedute del comitato e per lo svolgimento delle funzioni esercitate nel capoluogo provinciale, sede del comitato;
- vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale n. 4 del 31 gennaio 2019, che determina l'indennità di funzione prevista dall'articolo 10 della legge provinciale n. 19 del 2005 per il presidente e per i componenti del comitato;
- vista la nota del Presidente del Consiglio provinciale del 22 gennaio 2024, prot. n. 977, con la quale è stato comunicato l'avvio della procedura per la nomina del comitato ed è stata illustrata la normativa di riferimento;
- vista la proposta di autocandidatura, con il relativo curriculum, pervenuta al Consiglio provinciale, che è stata messa a disposizione della Conferenza dei presidenti dei gruppi e dei consiglieri;
- sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi nelle sedute del 30 gennaio, 27 febbraio, 27 marzo, 23 aprile e del 9 maggio 2024;
- tenuto conto della proposta nominativa del dott. Roberto Bertolini presentata congiuntamente dal Presidente della Provincia e dal Presidente del Consiglio

provinciale per la nomina del presidente del comitato, del 9 maggio 2024, prot. n. 10036;

- vista la nota del Garante dell'Assemblea delle minoranze del 7 maggio 2024, prot. n. 9927, di comunicazione della candidatura del dott. Davide Pedrolli, in qualità di componente del comitato su indicazione delle minoranze consiliari;
- vista la proposta nominativa presentata da un consigliere in data 9 maggio 2024, prot. n. 9999, della dott.ssa Giorgia Bassi, in qualità di componente del comitato;
- esaminate la documentazione prodotta dai candidati e le loro dichiarazioni sulla sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa di riferimento e sull'assenza di cause di incompatibilità e comunque sulla disponibilità a rimuovere le eventuali incompatibilità riscontrate ai sensi dell'articolo 4 della legge provinciale n. 19 del 2005, nonché sull'assenza di cause di incandidabilità ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;
- tenuto conto che ai sensi dell'articolo 7 della legge provinciale n. 19 del 2005 il Presidente del Consiglio comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni l'avvenuta costituzione del comitato nonché le variazioni nella sua composizione e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione;
- visti gli articoli da 135 a 139 del regolamento interno del Consiglio provinciale relativi al procedimento per le nomine e le designazioni di competenza del Consiglio e l'articolo 3 della legge provinciale n. 19 del 2005,
- con votazione a scrutinio segreto, con 18 voti a favore di Roberto Bertolini, 13 schede bianche e 1 scheda nulla (presenti 33 consiglieri, votanti 32 consiglieri),

### **delibera**

1. la nomina, per cinque anni decorrenti dalla data del presente provvedimento, del presidente del Comitato provinciale per le comunicazioni nella persona di:  
Roberto Bertolini;

6.

- con votazione a scrutinio segreto, con 19 voti a favore di Giorgia Bassi e con 13 voti a favore di Davide Pedrolli e 1 scheda bianca (presenti e votanti 33 consiglieri),

**delibera**

2. la nomina, per cinque anni decorrenti dalla data del presente provvedimento, di due componenti del Comitato provinciale per le comunicazioni nelle persone di:  
Giorgia Bassi,  
Davide Pedrolli;
3. di dare atto che la relativa spesa trova copertura finanziaria nella missione 01 (servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01 (organi istituzionali), titolo 1 (spese correnti) del bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2024-2026 e all'unità di voto corrispondente degli esercizi successivi;
4. di dare mandato al Presidente del Consiglio provinciale di comunicare l'avvenuta costituzione del Comitato provinciale per le comunicazioni, per cinque anni decorrenti dalla data del presente provvedimento, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e di pubblicarla nel Bollettino ufficiale della Regione.

Il Presidente

- Claudio Soini -

I Segretari questori

- Paola Demagri -

- Christian Girardi -

- Roberto Stanchina -